

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 5

Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a – a *bis* – a *ter*. [omissis];
- b. In caso di utilizzo esclusivo di porzioni di fabbricati ad uso non domestico, opportunamente verificabile dall'ufficio, l'obbligazione tributaria è frazionabile tra diversi soggetti passivi, secondo quanto da ciascuno dichiarato, sempre che il totale delle superfici corrisponda all'intera superficie tassabile dell'immobile. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima frazione d'immobile.
- c. In caso di unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza in cui uno dei componenti il nucleo familiare svolga anche un'attività economica professionale, il tributo, per la porzione a tal fine utilizzata, è dovuto sulla base della tariffa prevista per la specifica attività economica.
- d. In caso di unità immobiliari o aree scoperte adibite dallo stesso soggetto economico ad usi promiscui aventi differenti misure tariffarie, è possibile applicare tariffe differenziate per ciascuna porzione di superficie, se dalla planimetria dei luoghi risulta possibile ed agevole la loro individuazione. Ove tale individuazione non risulti possibile o agevole, si applica la maggiore tra le tariffe di riferimento riferite ai diversi utilizzi

Testo modificato

Art. 5

Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a – a *bis* – a *ter*. [omissis].
- b. Utilizzo di porzioni di unità o area, individuabili e verificabili dall'ufficio, da parte di soggetti diversi, a condizione che il totale delle superfici in capo ai diversi soggetti corrisponda all'intera superficie tassabile. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione tributaria sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima porzione.
- c. Utilizzo di porzioni della propria abitazione di residenza, delimitabili e verificabili dall'ufficio, per lo svolgimento di attività economica professionale. Ove non sia possibile determinare e verificare le diverse porzioni, l'intera superficie è assoggettata alla tariffa domestica residenziale.
- d. Utilizzo di porzioni di unità o area, delimitabili e verificabili dall'ufficio, da parte dello stesso soggetto, per usi non domestici assoggettabili a diversa tariffa. Ove non sia possibile determinare e verificare le diverse porzioni, l'intera superficie è assoggettata alla maggiore tra le tariffe applicabili.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Testo modificato

e. [Abrogato].

e. [Abrogato].

2. Nei casi di cui alle precedenti eccezioni, il tributo dovuto su ciascuna porzione dell'unità o area è determinato sulla base della specifica tariffa.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 14****Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

1. [omissis]
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 255 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta, risultante dagli atti abilitativi rilasciati o dalle comunicazioni-segnalazioni effettuate ai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3 – 5. [omissis]
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti per avviarli totalmente al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utente, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 7 – 9. [omissis]

*Testo modificato***Art. 14****Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

1. [omissis]
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 255 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta, risultante dagli atti abilitativi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Nel caso di strutture ricettive, il requisito è subordinato altresì al corretto adempimento delle comunicazioni da effettuarsi sul portale web dedicato ed alla verifica dei pernottamenti da esso risultanti.
- 3 – 5. [omissis]
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti per avviarli totalmente al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa. **Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.**
- 7 – 9. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 16

Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1 – 8. [omissis]

9. La decorrenza della cessazione del possesso o detenzione può essere provata anche in data anteriore a quella disposta dal successivo comma 11, sulla base di elementi obiettivi e certi, e sempre che non ricorra la circostanza decadenziale di cui all'articolo 5, comma 4 del Regolamento Generale delle Entrate. L'ufficio può, in ogni caso, rilevare il protrarsi del presupposto impositivo oltre la data denunciata sulla base di elementi obiettivi e certi.

10. [omissis]

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
POSSESSO/DETENZIONE			
Inizio	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno di inizio del possesso/detenzione
Fine	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica il cessato possesso/detenzione, fatto salvo quanto disposto al comma 9
VARIAZIONI DI DURATA NON PREDETERMINATA			
1. Attribuzione di diversa categoria d'uso			
Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione

Testo modificato

Art. 16

Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1 – 8. [omissis]

9. [abrogato]

10. [omissis]

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
POSSESSO/DETENZIONE			
Inizio	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
VARIAZIONI OPERANTI D'UFFICIO (non necessitano di dichiarazione)			
1. Abitazioni di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano			
2. Abitazioni di residenza di famiglie numerose			
3. Nuove attività produttive (durata predeterminata)			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

2. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inidoneità alla produzione di rifiuti
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata inidoneità alla produzione di rifiuti
3. Pensionati AIRE			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di Pensionato Aire
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di Pensionato Aire
4. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di agricoltore/pensionato residente in abitazione rurale
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di agricoltore/pensionato residente in abitazione rurale
5. Abitazioni di residenza nelle contrade			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in contrada
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in contrada
6. Abitazioni di residenza di famiglie numerose			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in famiglia numerosa
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in famiglia numerosa
7. Attività stagionali			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di stagionalità
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di stagionalità

Testo modificato

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA NON PREDETERMINATA (restano attive fino a nuova denuncia di variazione)			
4. Attribuzione di diversa categoria d'uso			
Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
5. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti			
6. Pensionati AIRE			
7. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali			
8. Attività stagionali			
Inizio	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento
VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA PREDETERMINATA (restano attive per la durata residua dell'anno solare nel quale sono richieste o, se antecedente, fino a nuova denuncia di variazione)			
9. Riduzione numero occupanti			
10. Reddito ISEE			
11. Miglioramento estetico degli immobili (durata predeterminata)			
12. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili			
13. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali			
14. Rifiuti avviati al riciclo			
Inizio/Riconferma	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO/ D'UFFICIO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata (al 31 dicembre dell'anno di richiesta cessano d'ufficio)
15. Fuoriuscita dal servizio pubblico			
Inizio	ONERE	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
Fine	OBBLIGO	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Testo modificato

VARIAZIONI DI DURATA PREDETERMINATA			
8. Riduzione numero occupanti			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la riduzione di occupanti
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata riduzione di componenti
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo
9. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio lavori
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, la più remota tra la data di scadenza dell'atto abilitativo o della comunicazione-segnalazione e la data di fine lavori
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo
10. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata produzione di rifiuti speciali
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo
11. Nuove attività produttive			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio del possesso/detenzione
12. Rifiuti avviati al riciclo			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica il cessato avvio a riciclo
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Testo modificato

12-bis. Rifiuti avviati al recupero⁵⁹			
Inizio	ONERE	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
Fine	D'UFFICIO/	/	/
	OBLIGO	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
13. Miglioramento estetico degli immobili			
Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di fine lavori
Fine	D'UFFICIO		Dal primo gennaio del sesto anno successivo a quello di fine lavori
14. Reddito ISEE			
Inizio	ONERE		Dal quarantacinquesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata validità dell'attestazione ISEE

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 18****Liquidazione e riscossione**

1 – 4. [omissis]

5. Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.

5 bis – 9. [omissis]

*Testo modificato***Art. 18****Liquidazione e riscossione**

1 – 4. [omissis]

5. Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo. **In caso di mancato recapito, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'Ufficio competente al fine di ottenere copia dell'avviso di pagamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.**

5 bis – 9. [omissis]